



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Tecnico Industriale "A. Pacinotti"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75



Comunicazione n. 77

Fondi, 22/01/2019

Agli studenti, ai docenti, alle famiglie
DSGA
Sito web (comunicazioni del DS)

Oggetto: Recupero carenze primo periodo (trimestre)

Con nota USR Lazio prot. 3379 del 21 gennaio u.s. è stata ribadita l'obbligatorietà, ai sensi del D. Lgs. n. 62/2017, di porre in essere specifiche attività per il recupero delle carenze formative degli studenti.

Il comma 5 dell'art. 12 del citato Decreto (Capo III – dedicato all'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione), in particolare, recita: "Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative".

Si coglie l'occasione, pertanto, per ribadire che il collegio dei docenti ha deliberato, coerentemente con le risorse professionali ed economiche della scuola e nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, le seguenti iniziative di recupero, già comunicate agli alunni:

1. Sportello didattico di inglese;
2. Sportello didattico di matematica;
3. Pausa didattica (secondo la valutazione del singolo docente);
4. Recupero *in itinere*

L'avvenuto (o il mancato) recupero dovrà essere accertato mediante specifica prova che il docente effettuerà secondo le modalità ritenute più idonee, preventivamente comunicate agli interessati, da svolgere **entro il termine ultimo del 9 febbraio p.v.**

La valutazione sarà registrata nell'apposita area del registro elettronico e non farà media con le valutazioni del secondo periodo (pentamestre).

In allegato la nota USR Lazio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gina Antonetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93

Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale

Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it

Tel.: 06/7739.2238 C.F.: 97248840585

AOODRLA - Registro ufficiale

Roma, 21 gennaio 2019

Prot. n. 3379 - USCITA

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali del
Lazio

Ai Gestori degli Istituti Paritari del Lazio

e, p.c.,

Al Dirigente dell'Ufficio II

Al Servizio Ispettivo

Ai Dirigenti degli ATP di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo

OGGETTO: iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalle istituzioni scolastiche per il miglioramento dei livelli di apprendimento nel primo ciclo di istruzione e per il recupero delle carenze formative nel secondo ciclo di istruzione– applicazione D. Lgs. n. 62/2017.

Com'è noto, il D. Lgs. n. 62/2017 ha innovato la disciplina relativa all'ammissione delle alunne e degli alunni di scuola primaria (Capo II - art. 3) e di scuola secondaria di primo grado (Capo II - art. 6) alla classe successiva, e ha dettato nuove disposizioni in merito all'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, anche con specifico riferimento alle iniziative di miglioramento dei livelli di apprendimento nel primo ciclo (artt. 3 e 4 citati) e di recupero delle carenze formative nel secondo ciclo (Capo III – art. 12).

Primo ciclo di istruzione

Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, l'art. 3 del Capo II, per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, prevede che *“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”* (comma 1). Ma aggiunge che *“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale

Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: direzione-lazio@istruzione.it

Tel.: 06/7739.2238 C.F.: 97248840585

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (comma 2).

Analogamente, il Decreto Legislativo si esprime riguardo alla scuola secondaria di primo grado (art. 6 del Capo II), ove recita: *“Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo” (comma 1). “Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo” (comma 2). “Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (comma 3).*

Dalle disposizioni citate si evince, quindi, che le istituzioni scolastiche statali e paritarie, sia di scuola primaria che di scuola secondaria di primo grado, sono obbligate, nel caso di carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, ad attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Si sottolinea l'importanza dei prescritti adempimenti, anche al fine di prevenire il contenzioso con le famiglie degli alunni.

Secondo ciclo di istruzione

Il comma 5 dell'art. 12 del citato Decreto (Capo III – dedicato all'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione), recita: *“Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative”.*

Anche per la scuola di secondo grado, pertanto, sussiste l'obbligo di attivare specifiche iniziative volte al recupero delle carenze formative.

Ferme restando le iniziative di verifica anche *in loco*, che potranno essere effettuate dal Servizio Ispettivo, si sottolinea l'importanza dei prescritti adempimenti, anche al fine di prevenire il contenzioso con le famiglie degli alunni.

Si ringrazia per la consueta faticosa collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis



Firmato digitalmente da DE
ANGELIS GILDO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588